CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI ROMA
Proc. pen. n. … R.G.N.R.
a carico di Tizia

Il sottoscritto Avv. ... del Foro di..., difensore di fiducia, giusta nomina stesa in calce al presente atto, della Sig.ra Tizia, nata a ... il ... ivi residente alla via ..., imputata nel procedimento di cui in epigrafe, propone

APPELLO

Avverso la sentenza n. ... R.G. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Roma in data ..., con la quale l'imputata è stato condannata alla pena dell'ergastolo, per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (art. 61 n.1, 5 e 11, art. 575 e art. 577 c.p.), nei seguenti capi e punti e per i seguenti

MOTIVI

1. **Riqualificazione del fatto di reato nella diversa e più lieve ipotesi di cui all'art. 589 c.p. stante la sussistenza di un errore sul fatto rilevante ex art. 47 c.p. e la conseguente esclusione del dolo**

Il giudice di prime cure ha ritenuto di condannare Tizia alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio volontario aggravato dagli artt. 61 n.1, 5 e 11, art. 575 e art. 577 c.p.
Tuttavia, ad avviso della scrivente difesa, la Corte D'Assise di Roma errava nella qualificazione giuridica della condotta delittuosa commessa, dovendosi piuttosto sussumere la stessa nella diversa e più lieve ipotesi di cui all'art. 589 c.p. per effetto della sussistenza di un errore sul fatto rilevante ai sensi dell'art. 47 co. 1 c.p.
Come noto, ai fini della configurabilità del delitto di omicidio volontario, così come previsto dall'art. 575 c.p., la volontà omicidiaria del soggetto agente deve caratterizzarsi per la sussistenza dall*'animus necandi*, inteso come la volontà di uccidere la vittima e per la cui sussistenza è necessaria la dimostrazione che l'agente si rappresenti la morte come conseguenza diretta della sua azione (o omissione), ovvero che si rappresenti l'evento morte come indifferente, possibile o probabile rispetto a quello di lesioni (Cass. pen. n. 1575 del 1972).
Nel caso di specie, infatti, appare evidente la totale assenza della volontà omicidiaria in capo all'imputata, la quale – in un momento di forte stress psicologico e stremata dal pianto del piccolo Sempronio – dapprima si limitava a dargli uno schiaffo e, successivamente, credendolo per errore già deceduto, occultava il suo corpo in un sacchetto di plastica cagionandone la morte.
Evidente, dunque, che tale ricostruzione del fatto mal si concilia con la tesi della sussistenza dell'elemento volitivo del dolo, anche nella su forma eventuale, dovendosi ritenere la condotta di Tizia connotata piuttosto dalla presenza di un *errore* sul fatto, rilevante ai sensi dell'art. 47 co. 1 c.p.
Del resto, appare opportuno evidenziare come il contegno dell'imputata possa essere scomposto in due differenti momenti narrativi.
Nel primo segmento, Tizia sferrava uno schiaffo al piccolo Sempronio, il quale subiva un trauma cranico a seguito dell'urto con la barra di legno del lettino. Trattasi di una condotta che potrebbe configurare, al più, l'ipotesi di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p., ove l'elemento soggettivo della colpa doveva essere ricondotto all'imprudenza dell'imputata per non aver dosato correttamente la forza in considerazione della tenera età del bambino e per non aver calcolato le possibili conseguenze che ne sarebbero potute derivare.
Quanto al secondo elemento fattuale, concretamente caratterizzato dalla morte asfittica del fanciullo chiuso all'interno di un sacchetto di plastica, appare evidente l'errore in cui incorreva l'odierna

appellante, la quale agiva in tal senso soltanto giacché aveva erroneamente ritenuto ormai defunto il proprio figlioletto.
Ed ecco, dunque, che assume rilievo la disciplina dell'errore di cui all'art. 47 co. 1 c.p. ad avviso del quale: "*L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo*."
Trattasi di una delle cause di esclusione della colpevolezza, le quali si fondano sulla inesigibilità di un comportamento normalmente ritenuto opportuno dal legislatore, che rendono il soggetto agente non rimproverabile per effetto di una errata rappresentazione soggettiva della situazione di fatto che gli si prospetta davanti. Tuttavia, per assumere rilevanza ed escludere la colpevolezza, è necessario che l'errore "*ricada su un elemento materiale del reato e che consista in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base"* (Cass. pen., Sez. VI, n. 24605 del 2003).
Orbene, ai fini della corretta applicazione del suddetto istituto, occorrerà che l'errore ricada su almeno uno degli elementi costitutivi del reato e che il soggetto agente non abbia avuto una corretta rappresentazione della realtà del fatto tipico che la norma penale intende sanzionare.
In tale ambito assumono rilievo tanto le ipotesi di *errore percettivo*, in cui l'autore non ha percepito correttamente un dato materiale storicamente esistente (come accaduto nel caso di specie), quanto quelle di *errore intellettivo*, in cui invece il soggetto agente, pur avendo giustamente percepito la realtà dei fatti, non se ne è correttamente rappresentato il significato.
Come conseguenza, in entrambi i casi, vi sarà l'esclusione del dolo, lasciando tuttavia impregiudicata una eventuale punibilità per colpa, ove espressamente prevista dal reato commesso.
Tanto premesso, appare evidente, nel caso di specie, la necessità di dover escludere l'elemento soggettivo del dolo nella condotta di Tizia, la quale, in un palese stato di turbamento psichico, agiva nella erronea convinzione di trovarsi al cospetto del figlioletto deceduto per effetto di uno schiaffo troppo forte, provocandone tuttavia la morte solo in un momento successivo e in alcun modo preventivato.
Inoltre, giova in questa sede escludere altresì la diversa ipotesi prevista dall'art. 584 c.p., in quanto, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, "*nell'omicidio preterintenzionale l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona. Ne consegue che se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale, che era intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni ed è invece conseguenza di un comportamento successivo, posto in essere a seguito dell'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento mortale, quest'ultimo non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose."* (Cass. pen., Sez. V, 28/01/2003, n. 3946)
Come del resto già evidenziato, la possibilità di suddividere la condotta dell'imputata in due distinte ma connesse azioni esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 584 c.p. laddove l'evento morte costituisce l'effetto di un secondo e diverso contegno che, seppur correlato a quello iniziale, appare del tutto estraneo all'area di rischio da quest'ultimo attivato.
Alla luce delle esposte argomentazioni, appare dunque doverosa una riforma della impugnata sentenza attraverso la riqualificazione del delitto originariamente contestato in quello diverso e più lieve di cui all'art. 589 c.p. per effetto della sussistenza di un errore rilevante ex art. 47 co. 1 c.p., con evidenti ripercussioni favorevoli in termini di pena.

2. Esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

Solo nel caso in cui questa Corte d'Assise d'Appello non volesse aderire alla linea ricostruita da questo difensore ed alla giurisprudenza di supporto correlata, si ritiene di dover contestare l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

Sul punto giova precisare che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità della stessa "*occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno all'imputato*" (Cass. Pen. n. 45326 del 2008).
Nel caso di specie, infatti, l'assenza di una reale volontà omicida o lesiva da parte dell'imputata (o quantomeno di una dimostrazione probatoria sufficiente in tal senso) rende impossibile attribuirle altresì l'ulteriore aggravante relativa ai motivi abietti o futili, in quanto non avendo alcuna intenzione di danneggiare il figlio, non si può sostenere che abbia agito spinta da ragioni di tale natura.

3. **Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione del trattamento sanzionatorio**

Con il terzo motivo di gravame si richiede l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., ritenendo che non vi siano ostacoli alla loro concessione nel caso in esame.
Tale richiesta trova fondamento nella sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge: l'incensuratezza di Tizia, il comportamento collaborativo tenuto durante il processo, la sua totale estraneità a contesti criminali. A ciò si aggiunge il fatto che la perdita di un figlio per mano propria rappresenta, di per sé, una punizione insostenibile e la più severa che la natura possa infliggere a un genitore.

Per tutti questi motivi, il sottoscritto Avv..., in qualità di difensore di fiducia di Tizia,

chiede

che questa l'Ill.ma Corte d'Assise d'Appello adita voglia, in riforma dell'impugnata sentenza:

1. In via principale: riqualificare il fatto nell'art. 589 c.p. (omicidio colposo) per effetto dell'art. 47 co. 1 c.p., con caducazione, per l'effetto, di tutte le circostanze aggravanti contestate;
2. in subordine: escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.
3. in ulteriore subordine: concedere le circostanze attenuanti generiche.

Con riserva di motivi aggiunti

Luogo, data

Firma Avv.

Atto di nomina del difensore

La sottoscritta Sig.ra Tizia, nata a ..., il ..., residente in ..., C.F. ..., imputata nel procedimento di cui in epigrafe

Nomino

legale di fiducia l'Avv. ... del foro di ... con studio in ... Via ..., presso il quale eleggo domicilio, conferendogli ogni più ampio potere previsto dalla legge,

La sottoscritta revoca, altresì, ogni precedente mandato difensivo.
Luogo, data

Firma Tizia

Firma Avvocato

Per Autentica